

# **LE RESPONSABILITA' PENALI DEL Coordinatore Per la Sicurezza**

**ROMA – 12 APRILE 2013**

---

**Avv. Giulia Adotti**

**Studio Legale ADOTTI & Associati  
Roma, Viale B. Buozzi n. 68  
Frascati, via F. Cecconi n. 37-39  
[www.adottiassociati.it](http://www.adottiassociati.it)**

# SOMMARIO

- 1) QUADRO NORMATIVO: a) generale  
b) specifico
- 2) IL CSE: a) obblighi  
b) sanzioni
- 3) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- 4) GIURISPRUDENZA
- 5) II CASO

## QUALCHE DATO STATISTICO

Fonte: dati INAIL - ottobre 2012

Modalità di evento	Infortuni in complesso			Casi mortali		
	2010	2011	Var. %	2010	2011	Var. %
<b>In occasione di lavoro</b>	<b>687.970</b>	<b>643.313</b>	<b>-6,5</b>	<b>744</b>	<b>680</b>	<b>-8,6</b>
<i>di cui:</i>						
<b>- Ambiente di lavoro ordinario</b> <i>(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.)</i>	<b>633.369</b>	<b>593.285</b>	<b>-6,3</b>	<b>452</b>	<b>450</b>	<b>-0,4</b>
<b>- Circolazione stradale</b> <i>(autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.)</i>	54.601	50.028	-8,4	292	230	-21,2
<b>In itinere</b> <i>(percorso casa-lavoro-casa)</i>	88.129	81.861	-7,1	229	240	4,8
<b>Totale</b>	<b>776.099</b>	<b>725.174</b>	<b>-6,6</b>	<b>973</b>	<b>920</b>	<b>-5,4</b>

# QUADRO NORMATIVO COSTITUZIONALE

**ART. 32 COST.-** *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell ' individuo ed interesse della collettività...*

**ART. 35 COST. –** *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...*

**ART. 41 COST. –** *L 'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l 'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

## QUADRO NORMATIVO codicistico

### *nel codice civile...*

**ART. 2087 C.C. Tutela delle condizioni di lavoro-** *L' imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*

### *nel codice penale...*

**ART. 40 C.P. Rapporto di causalità -** *Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.*

*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.*

## QUADRO NORMATIVO specifico

D. Lgs. 626/1994

“ Attuazione delle Direttive Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ”

D. Lgs. 494/1996

"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

### TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

**D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni D.Lgs. 106/2009**

*PUNTO DI ARRIVO O PUNTO DI PARTENZA  
VERSO UNA CULTURA DELLA SICUREZZA?*

# TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

## D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni D. Lgs. 106/2009

### Cultura della prevenzione

**Il D.Lgs. 81/2008** risponde alla logica di un sistema di “organizzazione gestionale” basata sul concetto di responsabilità a tutti i livelli...anche nel rapporto delegato e delegante, prevedendo un impianto sanzionatorio penale tale da prevenire la potenzialità del pericolo ed in collegamento con il tema della responsabilità amministrativa dell’ente di appartenenza del soggetto che commette la violazione ( modello già sancito dal D.Lgs.231/2001)

**Il D. Lgs. 106/2009** ha modificato l’ apparato sanzionatorio, prevedendo una incisiva riduzione delle sanzioni amministrative e penali, aggiungendo la prerogativa della “premiabilità” in caso di “ravvedimento operoso”, ovvero qualora venga riparata l’ azione antigiuridica.

# OBBLIGHI DEL CSE

**Art. 92** : prevede attività di :

- a) **verifica**: dell' l' applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, del PSC ( piano di sicurezza e coordinamento). Compito da espletare all' interno dell' azione di coordinamento e controllo delle attività in cantiere, prima e durante l' esecuzione dei lavori;
- b) **coordinamento**: riguardo la corrispondenza di quanto previsto nel PSC tra più imprese e lavoratori autonomi e le conseguenti misure preventive e protettive;
- c) **controllo**: segnalando al committente ed al RL, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi delle inosservanze del PSC.

## il CSE VERIFICA NON ASSICURA

**l' osservanza ed il rispetto da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere del PSC e la corretta applicazione delle procedure**



# OBBLIGHI DEL CSE

## ART. 92 lettera e) – f) :

d) **segnala:** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi, le inosservanze delle disposizioni di cui al PSC, se non vengono adottati provvedimenti senza idonea motivazione, il CSE comunica l' inadempienza alla ASL e la DPL territorialmente competenti;

e) **sospende:** in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.....**POTERE/DOVERE** di intervento...condotta omissiva penalmente rilevante

Il CSE non si deve sostituire al committente che organizza le attività lavorative nell' ambito dell' autonomia della gestione dell' appalto

## riassumendo...OBBLIGHI DEL CSE

**VERIFICA:** che nell' esecuzione dei lavori vengano attuati i principi e le direttive che il Coordinatore per la Progettazione ( CSP) aveva disposto sul PSC e la corretta applicazione delle procedure

**CONTROLLO:** da svilupparsi costantemente per effettuare le verifiche e l' eventuale segnalazione / sospensione: deve fare prevenzione

**COORDINAMENTO:** ha una valenza operativa perché dovrà dare le necessarie istruzioni operative alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, specie nel caso in cui si prefigurino rischi lavorativi connessi ad operazioni eseguite contestualmente

# SANZIONI PER I CSE

## ART. 158, Il c., per la violazione dell' art. 92 prevede:

1) l' arresto: da 3 a 6 mesi / da 2 a 4 mesi

o

2) l' ammenda: da € 2.500 ad € 6.400 / da € 1.000 a € 4.800

### Cos' è l' ammenda?

Causa di estinzione del reato che consiste nel pagamento di una somma di denaro, prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna.

Nelle contravvenzioni punite con pene alternative (arresto o ammenda), è invece facoltà del giudice ammettervi o meno l'imputato che ne abbia fatto domanda: il giudice, infatti, può sempre respingere con ordinanza la domanda quando ritenga il fatto grave.

# PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L' **azione di vigilanza** da parte degli organi amministrativi competenti (ispettori ASL e DPL), mediante accesso nelle aziende, si conclude con la verbalizzazione delle constatazioni e contestazioni delle violazioni amministrative e con il rilievo degli illeciti penali che risultano commessi.

Gli ispettori, nella loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, hanno **l'obbligo di riferire al PM**, ai sensi dell' art. 347 cpp, in forma scritta gli elementi essenziali del fatto costituente reato.

Nel frattempo l' organo di vigilanza impartisce una “**prescrizione**”, ovvero un provvedimento con il quale si impartiscono le direttive per rimuovere o modificare le irregolarità riscontrate, che **sospende il procedimento penale** dal momento dell' iscrizione della notizia di reato al momento in cui il PM riceve comunicazione da parte dell' organo di vigilanza circa l' adempimento o meno della prescrizione e la corresponsione dell' eventuale sanzione pecuniaria.

# PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

**L' azione di vigilanza** da parte degli organi amministrativi competenti (ispettori ASL e DPL), mediante accesso nelle aziende, si conclude con la verbalizzazione delle constatazioni e contestazioni delle violazioni amministrative e con il rilievo degli illeciti penali che risultano commessi.

Gli ispettori, nella loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, hanno **l' obbligo di riferire al PM**, ai sensi dell' art. 347 cpp, in forma scritta gli elementi essenziali del fatto costituente reato.

Nel frattempo l' organo di vigilanza impartisce una **“prescrizione”**, ovvero un provvedimento con il quale si impartiscono le direttive per rimuovere o modificare le irregolarità riscontrate, che **sospende il procedimento penale** dal momento dell' iscrizione della notizia di reato al momento in cui il PM riceve comunicazione da parte dell' organo di vigilanza circa l' adempimento o meno della prescrizione e la corresponsione dell' eventuale sanzione pecuniaria

## *Dato statistico:*

Esiguo numero di pronunce della Corte di Cassazione a fronte di un relevantissimo numero di infortuni nei cantieri edili...ma comunque **forte severità che lascia poco spazio all'esonero di responsabilità del CSE.**

La Cassazione penale, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ha stabilito una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si tratta di una **posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente.**

## II CASO: sent. Cass. Pen. sez., IV, n.18472

### II FATTO:

L'infortunio si è verificato mentre un lavoratore, titolare di una ditta subappaltatrice, inserendo alcune viti in un pannello di cartongesso vicino ad un vano vuoto d'ascensore, tragicamente cadeva e precipitava nel vano dal quale erano state rimosse le impalcature ma dove era stata collocata una protezione costituita da due assi incrociate fino all'altezza di un metro.

### LE PRONUNCIE CONTRASTANTI:

Nel giudizio di I grado: **assoluzione** perchè il PSC conteneva previsioni sufficienti e non si poteva far carico al CSE di non aver informato il deceduto del piano di sicurezza, in quanto non veniva provato che il CSE fosse consapevole della presenza nel cantiere dell'impresa;

Nel giudizio di II grado: **condanna** perchè i parapetti erano inadeguati sia per altezza che per resistenza...obbligo del CSE di adeguare le misure di sicurezza nelle varie fasi di lavorazione.

## II CASO: sent. Cass. Pen. sez., IV, n.18472

LA CORTE DI CASSAZIONE: conferma la **condanna**,

- 1) perchè il ruolo di CSE prevede di dover garantire il coordinamento fra le varie imprese compresenti nel medesimo cantiere, fattore che accentua il rischio infortuni;
- 2) il CSE doveva adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- 3) Il CSE doveva vigilare e sospendere in caso di grave ed imminente pericolo

Il CSE non aveva il compito di adottare materialmente le misure ma era tenuto a garantire che fossero attuate da altri....obbligo di presenza del CSE in cantiere?

Non presenza fisica ma efficace sistema di gestione, con verifiche concrete nei periodi di maggiore rischio dell'evoluzione delle opere nel cantiere.



***GRAZIE***

**Studio Legale ADOTTI & Associati  
Roma, Viale B. Buozzi n. 68  
Frascati, via F. Cecconi n. 37-39**

**[www.adottiassociati.it](http://www.adottiassociati.it)**